

BGer 6B 847/2020 vom 22. März 2021

Bundesgericht, 2021-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_847_2020

FR: TF 6B 847/2020 du 22 mars 2021

IT: TF 6B 847/2020 del 22 marzo 2021

Regeste

Decreto di abbandono (lesioni gravi, lesioni semplici, lesioni colpose) | Procedura penale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 146 IV 185 consid. 2).

E. 1.1

Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

E. 1.2

Giusta l' art. 81 cpv. 1 LTF , ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta di principio alla parte ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 138 IV 86 consid. 3). Quando il procedimento si conclude con un decreto di un non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato non ha necessariamente già formulato delle conclusioni civili. Ma quand'anche l'abbia fatto (v. art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), il pubblico ministero che decreta il non luogo a procedere o l'abbandono non deve statuire sulle pretese civili (v. art. 320 cpv. 3 CPP). Incombe quindi all'accusatore privato illustrare nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza attuale è restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia

formale. In questa evenienza, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall' art. 81 cpv. 1 lett. b LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (v. DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Il diritto di invocare le garanzie procedurali non permette tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2).

E. 1.3

In concreto la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente. Non sostiene aver formulato delle conclusioni civili, che peraltro nemmeno espone in questa sede, limitandosi sostanzialmente ad affermare di aver subito un danno permanente alla salute fisica e psicologica "presumibilmente cagionato dall'intervento chirurgico" eseguito dall'opponente in violazione delle regole dell'arte medica. Le conseguenze si protrarrebbero ancora oggi; ella infatti si troverebbe tuttora in incapacità di lavoro e continuerebbe a ricevere cure mediche, di modo che sarebbero "riuniti i presupposti per agire in responsabilità civile" nei confronti dell'imputato. Questa spiegazione è lungi dal dimostrare l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 CPP. L'insorgente infatti non pretende che l'inabilità al lavoro in cui afferma di trovarsi sia consecutiva, almeno in parte, all'operazione a cui si è sottoposta e non più o non solo agli infortuni subiti, né sostiene che l'intervento chirurgico avrebbe peggiorato il suo danno alla salute o impedito un miglioramento del suo stato. Tali elementi peraltro nemmeno emergono dalla sentenza impugnata. La ricorrente afferma che il danno alla sua salute fisica e psicologica sarebbe ampiamente documentato dai referti clinici agli atti, senza indicare di quali atti del copioso incarto cantonale trattasi e dimenticando, comunque sia, che un rinvio agli atti dell'incarto non è sufficiente sotto il profilo dell' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF : non spetta infatti al Tribunale federale completare lo scritto sottoposto al suo esame andando a consultare l'incarto (DTF 140 III 115 consid. 2; 138 IV 47 consid. 2.8.1). In simili circostanze, all'insorgente non può essere riconosciuta la legittimazione a impugnare nel merito il giudizio della CRP sulla base dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Risultano così d'acchito inammissibili le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, come pure quella relativa alla violazione del principio in dubio pro duriore. Lo stesso dicasi per le ulteriori critiche, segnatamente quelle di violazione del diritto di essere sentito con riguardo alla mancata assunzione delle prove richieste e alla loro valutazione anticipata, trattandosi di questioni strettamente connesse con il giudizio di merito che la ricorrente non è legittimata a contestare.

E. 1.4

Di transenna, a sostegno del suo diritto di interporre ricorso in materia penale, l'insorgente accenna alla sua veste di querelante. A torto. Infatti, l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF riconosce al querelante il diritto a ricorrere in materia penale, per quanto trattasi del diritto di querela come tale, ovvero dell'applicazione degli art. 30 segg. CP (v. sentenza 6B_1179/2020 del 4 febbraio 2021 consid. 1.2.1). Dinanzi al Tribunale federale il querelante non può dunque contestare nel merito la decisione oggetto di ricorso, ma solo invocare eventuali irregolarità del suo diritto di querela (v. sentenza 6B_295/2018 del 24 aprile 2018 con rinvii). Con il suo gravame la ricorrente non si duole in alcun modo di una violazione degli art. 30 segg. CP, ma critica unicamente la conferma del decreto di abbandono.

E. 2

Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, dal momento che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il loro importo tiene comunque conto della situazione finanziaria, non favorevole, dell'insorgente (art. 65 cpv. 1 LTF). In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica di accordare ripetibili agli opposenti (art. 68 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.